

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO  
PROFESSIONISTI, MEDICI E DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA  
DELL'AREA FUNZIONI CENTRALI  
ANNO 2019**

Il giorno 18 febbraio 2021, presso gli Uffici della Sede centrale dell'Inail in P.le Pastore, n. 6 – Roma – la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale si sono incontrate per contrattare le modalità di utilizzo dei fondi, per l'anno 2019, per i trattamenti accessori dei professionisti, dei medici e dei dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni Centrali, definiti con le determinazioni del Direttore generale n. 29 del 27 giugno 2019 e n. 55 del 3 dicembre 2020.

Le parti contrattano gli istituti economici di seguito declinati ed il relativo finanziamento.

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI COMUNI**

**Articolo 1**

**Campo di applicazione, durata e decorrenza**

Il presente contratto collettivo integrativo concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 e si applica, per la parte di rispettiva competenza e salvo diversa prescrizione, ai professionisti, ai medici e ai dirigenti di seconda fascia, dell'Area Funzioni Centrali, in servizio presso l'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, compreso quello in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni.

**Articolo 2**

**Progetti speciali**

Ai sensi degli articoli 48, 89 e 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del personale dell'Area Funzioni Centrali (in seguito CCNL 2016-2018 AFC), che hanno confermato le previgenti discipline dei fondi per i trattamenti accessori dei dirigenti, dei professionisti e dei medici, le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono destinate a remunerare il personale dell'Istituto dell'Area funzioni centrali effettivamente impegnato nella realizzazione dei progetti speciali.

Il calcolo dell'importo spettante viene effettuato sulla base delle risorse disponibili, rapportando il compenso alla percentuale di realizzazione dei progetti prefissati ed al coefficiente di merito partecipativo Individuale.

I compensi non sono tra loro cumulabili e non sono frazionabili per partecipazioni a segmenti di più progetti. Le misure dei compensi sono invece frazionabili in caso di assunzione e/o cessazione del rapporto lavorativo in corso d'anno.

Nel caso di trasferimento nel corso dell'anno, il personale può partecipare ai progetti locali concordati sia nella sede di provenienza che in quella di destinazione. In tale ipotesi, il compenso sarà determinato in relazione al progetto al quale la risorsa ha maggiormente contribuito, anche in termini temporali, previa intesa tra le Strutture interessate. Analogo criterio, verrà adottato per la determinazione del compenso per i casi di mobilità tra progetti nell'ambito della stessa Struttura.

### **Articolo 3** **Differenziazione della retribuzione di risultato**

La retribuzione di risultato è attribuita conformemente alle previsioni normative contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto della valutazione delle *performance* individuale e organizzativa di cui al relativo sistema di valutazione e misurazione, adottato dall'Istituto con determina del Presidente n. 526 del 19 dicembre 2018.

In tale ottica, atteso che il presente accordo interviene successivamente alla conclusione del ciclo di valutazione del personale per l'anno 2019 ed alla sottoscrizione della relazione sulla *performance*, si confermano, esclusivamente per detto anno, le maggiorazioni del premio correlato alla *performance* individuale previste per il personale che consegue la valutazione elevata, pari al 10% per i professionisti e per i medici e al 7,5% per i dirigenti di seconda fascia.

A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 28 del CCNL 2016-2018 AFC, ai dirigenti di seconda fascia, professionisti e medici che conseguono la valutazione elevata secondo il sistema di valutazione in atto nell'Istituto, è riconosciuta la maggiorazione del 30% della quota di retribuzione di risultato correlata alla *performance* individuale.

Ferma restando la possibilità di attribuire la valutazione elevata ad un maggiore contingente di dipendenti, la maggiorazione economica può essere attribuita ad un numero di dirigenti di seconda fascia, professionisti e medici non superiore, per ciascuna categoria, al 20% di quelli valutati.

Relativamente ai criteri di attribuzione dei compensi di cui al presente articolo, le parti concordano di rinviare quanto non disciplinato direttamente nel presente accordo ai criteri generali stabiliti nel sistema di valutazione e misurazione della *performance*, adottato dall'Istituto con la suddetta determina del Presidente n. 526/2018.

**TITOLO II**  
**AREA PROFESSIONISTI**

**Articolo 4**  
**Risorse finanziarie**

Il fondo dei professionisti, per l'anno 2019, comprensivo delle ulteriori risorse previste per gli anni 2018 e 2019 dall'art. 89 del CCNL 2016-2018 AFC, ammonta, complessivamente, a euro 15.373.961,90 ed è utilizzato come segue:

<b>UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI PROFESSIONISTI</b>		
<b>ANNO 2019</b>		
<b>AMMONTARE DEL FONDO</b>		<b>15.373.961,90</b>
(al netto della riduzione ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. N. 75/2017)		
- ARRETRATI ANNO 2018 (CCNL 2016-2018)		655.793,71
- PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 L. 88/89		757.107,05
- INDENNITA' DI "TOGA"		1.240.000,00
- INDENNITA' DI COORDINAMENTO		670.000,00
- INDENNITA' PROFESSIONALE		1.290.000,00
- INDENNITA' DI AUTOAGGIORNAMENTO		773.011,80
- INDENNITA' DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE		1.246.889,56
- RIMBORSO TASSA D'ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI		52.000,00
- RETRIBUZIONE DI RISULTATO		
- QUOTA DA DESTINARE A TUTTI I PROFESSIONISTI	5.859.409,78	
- QUOTA AGGIUNTIVA PER I PROFESSIONISTI TECNICI	2.829.750,00	
- QUOTA AGGIUNTIVA PER I PROFESSIONISTI LEGALI	-	<b>8.689.159,78</b>
		<b>15.373.961,90</b>

**Articolo 5**  
**Arretrati anno 2018**

Le parti, preso atto che una quota delle risorse incrementalì del fondo 2018 è destinata, ai sensi dell'art. 89 del CCNL 2016-2018 AFC, all'incremento delle indennità professionali e all'incremento dell'indennità di coordinamento per effetto dell'aumento dello stipendio tabellare, concordano di destinare la quota residuale, pari a € 571.345,22, alla retribuzione di risultato relativa all'anno 2018.

**Articolo 6**  
**Indennità di toga e indennità professionale**

Per il finanziamento dell'indennità di toga dei professionisti legali e dell'indennità professionale dei professionisti tecnici, di cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti stanziavano, rispettivamente, € 1.240.000,00 ed € 1.290.000,00.

**Articolo 7**  
**Indennità di coordinamento**

Per i titolari degli incarichi di coordinamento di cui all'articolo 91 del CCNL 2016-2018 AFC, si conferma, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera a), del CCNL 1994-97 e all'articolo 4, comma 1, del CCNLI 1999-2001 dell'8 gennaio 2003, la percentuale del 12%, da applicare sullo stipendio tabellare e sulla retribuzione di anzianità, ai fini del computo della relativa indennità di coordinamento.

Al fine di compensare il maggiore grado di responsabilità e ampiezza delle competenze, per i coordinatori generali dei rami professionali, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del CCNL 11 ottobre 1996, l'indennità di coordinamento è maggiorata con un'ulteriore somma pari a € 1.936,71 mensili.

**Articolo 8**  
**Indennità per arricchimento professionale e indennità per autoaggiornamento**

Conformemente all'articolo 90, c. 1, punti b1 e b3 del CCNL 1994-1997 e all'articolo 101, comma 3 del CCNL 2002-2005 del 1° agosto 2006, si conferma l'attribuzione nei confronti dei professionisti delle indennità per "*arricchimento professionale*" e per "*autoaggiornamento*" in relazione all'accrescimento professionale conseguito attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e all'acquisizione di strumenti di supporto culturale-professionale finalizzati all'ottimale svolgimento dell'attività.

In coerenza con i principi di premialità e merito, l'erogazione dei compensi è subordinata agli esiti di una apposita valutazione, da parte dei coordinatori generali, dell'effettivo conseguimento dell'arricchimento professionale e dell'autoaggiornamento. Le parti contrattano, altresì, la misura massima individuale dell'indennità di arricchimento professionale in € 2.250,00 per gli avvocati e in € 2.680,00 per i professionisti non legali e dell'indennità di autoaggiornamento, per tutti i professionisti, in € 1.550,00.

**Articolo 9**  
**Rimborso tassa d'iscrizione all'albo degli avvocati**

Ai sensi dell'articolo 92, comma 2, lettera d) del CCNL 2016-2018 AFC che conferma la previsione recata dall'articolo 13, comma 2, del CCNL 2008-2009 relativo alla dirigenza dell'Area VI, l'onere derivante dall'obbligo dell'iscrizione nell'elenco speciale, annesso all'albo professionale degli avvocati, è posto a carico delle risorse del fondo accessorio ed è rimborsato, a ciascun interessato, previa presentazione di idonea ricevuta di pagamento della quota d'iscrizione.

**Articolo 10**  
**Retribuzione di risultato**

Ai fini del pagamento della retribuzione di risultato, viene destinata una somma complessiva pari a € 8.689.159,78 di cui € 5.859.409,78 per tutti i professionisti ed € 2.829.750,00 per i professionisti appartenenti ai rami professionali diversi da quello legale. Le misure individuali dei compensi, calcolati sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 del presente accordo, sono ulteriormente differenziate in base alla seguente parametrizzazione:

Livello differenziato	Parametro
Professionisti di primo livello	110
Professionisti di secondo livello	120

### **TITOLO III AREA MEDICI**

#### **Articolo 11 Risorse finanziarie**

Il fondo dei medici, per l'anno 2019, comprensivo delle ulteriori risorse previste per gli anni 2018 e 2019 dall'art. 97 del CCNL 2016-2018 AFC, ammonta, complessivamente, a euro 16.565.151,25 ed è utilizzato come segue:

<b>UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE DELL'AREA MEDICA</b>		
<b>ANNO 2019</b>		
<b>AMMONTARE DEL FONDO</b>		<b>16.565.151,25</b>
(al netto della riduzione ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. N. 75/2017)		
- ARRETRATI ANNO 2018 (CCNL 2016-2018)		<b>650.460,12</b>
- PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 L. 88/89		<b>1.083.526,90</b>
- RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA:		
Attività intramuraria	3.175.000,00	
Attività extramuraria e medici tempo definito	370.000,00	<b>3.545.000,00</b>
- RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE		
Attività intramuraria	2.260.000,00	
Attività extramuraria e medici tempo definito	116.000,00	<b>2.376.000,00</b>
- INDENNITA' PER INCARICO QUINQUENNALE		<b>800.000,00</b>
- INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA		<b>3.970.000,00</b>
LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' BILINGUISMO E COPERTURA TUTELA LEGALE		<b>139.000,00</b>
- RETRIBUZIONE DI RISULTATO		<b>4.001.164,23</b>
		<b>16.565.151,25</b>

#### **Articolo 12 Arretrati anno 2018**

Le parti, preso atto che una quota delle risorse incrementali del fondo dei medici 2018 è destinata, ai sensi dell'articolo 97 del CCNL 2016-2018 AFC, all'incremento della retribuzione di posizione fissa, concordano di destinare la quota residuale, pari a € 585.754,86, alla retribuzione di risultato relativa all'anno 2018.

**Articolo 13**  
**Retribuzione di posizione fissa**

Ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera a), del CCNL 2016-2018 AFC, le parti contrattano le misure economiche della retribuzione di posizione fissa, nei seguenti valori annui, da erogare per 13 mensilità:

**MEDICI DI PRIMA FASCIA FUNZIONALE TEMPO PIENO**

- |   |            |
|---|------------|
| - Con anzianità di servizio inferiore a 5 anni        | € 4.408,28 |
| - Con anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni | € 8.300,61 |

**MEDICI DI PRIMA FASCIA FUNZIONALE TEMPO DEFINITO**

- |   |            |
|---|------------|
| - Con anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni | € 4.759,02 |
|---|------------|

**MEDICI DI SECONDA FASCIA FUNZIONALE TEMPO PIENO** € 9.453,19

Con riferimento ai medici a tempo pieno, i valori della retribuzione di posizione fissa sono ridotti del 15% in caso di svolgimento dell'attività libero professionale extramuraria.

**Articolo 14**  
**Retribuzione di posizione variabile**

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti confermano i seguenti valori annui della retribuzione di posizione variabile, comprensivi della 13<sup>^</sup> mensilità, da attribuire ai medici in correlazione alla fascia funzionale di appartenenza, alla graduazione degli incarichi ed all'anzianità di servizio.

**MEDICI DI PRIMA FASCIA FUNZIONALE TEMPO PIENO**

*Anzianità di servizio inferiore a 5 anni:*

INCARICHI	IMPORTI
- Addetto alle aree di medicina legale e fisiatria	€ 449,93
- Responsabile ambulatori prime cure	€ 1.995,37
- Responsabile ambulatori cure fisioterapiche	€ 1.222,65

*Anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni:*

INCARICHI	IMPORTI
- Addetto alle aree di medicina legale e fisiatria	€ 3.312,27
- Responsabile d'incarico di maggior spessore	€ 6.403,28

MEDICI DI PRIMA FASCIA FUNZIONALE TEMPO DEFINITO

Anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni:

INCARICHI	IMPORTI
- Addetto alle aree di medicina legale e fisiatria	€ 2.584,92

MEDICI DI SECONDA FASCIA FUNZIONALE TEMPO PIENO

INCARICHI	IMPORTI
- Responsabile di struttura complessa di 1^ Fascia	€ 20.702,89
- " " " 2^ Fascia	€ 9.413,95
- " " " 3^ Fascia	€ 8.838,44
- " " " 4^ Fascia	€ 8.258,64

In caso di svolgimento dell'attività libero professionale extramuraria i valori della retribuzione di posizione variabile sono ridotti del 50%.

**Articolo 15**

**Indennità per incarico quinquennale**

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti confermano le seguenti misure annue dell'indennità per incarico quinquennale.

INCARICHI	IMPORTI
- Responsabile di struttura complessa di 1^ Fascia	€ 12.653,16
- " " " di 2^ Fascia	€ 10.845,60
- " " " di 3^ Fascia	€ 7.230,36

L'indennità per incarico quinquennale è erogata per 12 mensilità.

**Articolo 16**

**Indennità di specificità medica**

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti, ai fini del pagamento dell'indennità di specificità medica, stanziavano la somma di € 3.970.000,00.

## **Articolo 17**

### **Lavoro straordinario, indennità di bilinguismo e copertura tutela legale**

Ai sensi dell'articolo 20 dell'Accordo attuativo dell'articolo 94 del CCNL 11 ottobre 1996 e dell'articolo 41, comma 4, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti destinano al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario, dell'indennità di bilinguismo e degli oneri di patrocinio legale, in relazione ai danni arrecati dagli stessi a terzi nello svolgimento dell'attività professionale, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave, la somma di € 139.000,00.

## **Articolo 18**

### **Retribuzione di risultato**

Per la retribuzione di risultato dei medici viene destinata una somma pari a € 4.001.164,23. Le misure individuali dei compensi, calcolati sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 del presente accordo, sono ulteriormente differenziate in base alla seguente parametrizzazione:

Livello differenziato	Parametro
Medici di primo livello tempo pieno	100,00
Medici di secondo livello tempo pieno	134,64

In caso di affidamento di un ulteriore incarico *ad interim*, ai medici di secondo livello spetta una maggiorazione della retribuzione di risultato in misura corrispondente al 15% della retribuzione di posizione (fissa e variabile) e dell'indennità per incarico quinquennale, previste per il medesimo incarico affidato *ad interim*. Per l'affidamento di più incarichi spetta la maggiorazione relativa all'incarico economicamente più favorevole.

La retribuzione di risultato non spetta ai medici a tempo definito e ai medici a tempo pieno che svolgono l'attività libero professionale extramuraria.

**TITOLO IV**  
**DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA**

**Articolo 19**  
**Risorse finanziarie**

Il fondo dei dirigenti di seconda fascia, per l'anno 2019, comprensivo delle ulteriori risorse previste per gli anni 2018 e 2019 dall'articolo 51 del CCNL 2016-2018 AFC, ammonta complessivamente a euro 11.255.791,18 ed è utilizzato come segue:

<b>UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI DIRIGENTI DI II FASCIA</b>			
<b>ANNO 2019</b>			
<b>AMMONTARE DEL FONDO</b>			<b>11.255.791,18</b>
(al netto della riduzione ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. N. 75/2017)			
- <i>ARRETRATI ANNO 2018 (CCNL 2016-2018)</i>			<b>341.434,33</b>
- <i>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</i>			
Retribuzione di posizione fissa	1.720.000,00		
Retribuzione di posizione variabile	4.570.000,00		<b>6.290.000,00</b>
- <i>RETRIBUZIONE DI RISULTATO</i>			
Retribuzione di risultato	3.626.751,00		
Indennità di mobilità	181.337,61		
Progetti speciali	816.268,24		<b>4.624.356,85</b>
		<b>TOTALE COMPENSI</b>	<b>11.255.791,18</b>

**Articolo 20**  
**Arretrati anno 2018**

Le parti prendono atto che, ai sensi dell'articolo 51 del CCNL 2016-2018 AFC, le risorse incrementali del fondo dei dirigenti 2018 concorrono al finanziamento degli incrementi della parte fissa della retribuzione di posizione, definita ai sensi dell'art. 49, comma 4 del medesimo CCNL e, per la parte residuale pari a € 285.313,67 sono destinate alla retribuzione di risultato del medesimo anno.

**Articolo 21**  
**Retribuzione di posizione**

Per il finanziamento della retribuzione di posizione, le parti, conformemente all'articolo 44, comma 1, lettera b) e all'articolo 51, del CCNL 2016-2018 AFC, destinano una somma pari a € 6.290.000,00.

## **Articolo 22** **Retribuzione di risultato**

Per la retribuzione di risultato dei dirigenti viene destinata una somma pari a € 3.626.751,00. Le misure individuali dei compensi, calcolati sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 del presente accordo, sono ulteriormente differenziate in misura proporzionale alla graduazione degli incarichi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti confermano la misura della maggiorazione della retribuzione di risultato, di cui all'articolo 62, comma 4, del CCNL 2002-2003, attribuita in caso di affidamento di incarico *ad interim*, corrispondente al 15% della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito. Le parti convengono, infine, di correlarne l'effettiva corresponsione al raggiungimento degli obiettivi di competenza del dirigente sostituito.

## **Articolo 23** **Incentivi alla mobilità territoriale**

Al fine di incentivare la mobilità territoriale dei dirigenti, le parti destinano una quota delle risorse del fondo accessorio, corrispondente al 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, da ripartire, a titolo di "indennità di mobilità", tra i dirigenti trasferiti d'ufficio in altra struttura.

L'erogazione dell'indennità di mobilità è subordinata alla verifica della distanza tra la struttura di provenienza e quella di nuova assegnazione che non deve essere inferiore a 100 km e alla verifica, attraverso autodichiarazione del dirigente trasferito, della residenza o della dimora abituale all'atto del trasferimento, che non deve insistere nell'ambito della provincia ove è situata la struttura di destinazione. L'indennità di mobilità è corrisposta per un massimo di tre anni e s'interrompe anticipatamente nel caso in cui il dirigente venga nuovamente trasferito in località ove non ricorrano più le suddette condizioni. Qualora il nuovo trasferimento intervenga successivamente al triennio indennizzato, ferme restando le predette verifiche, è nuovamente attribuita l'indennità in parola per un altro triennio.

Le parti convengono, infine, di fissare la misura massima dell'indennità in € 14.450,88.

## **Articolo 24** **Incarichi aggiuntivi**

Ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 61, comma 2, del CCNL 2002-2003, le parti confermano, nella misura del 66%, la quota dei compensi spettante

ai dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi aggiuntivi, per remunerare i maggiori oneri e le responsabilità derivanti dagli incarichi aggiuntivi stessi.

## **LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

## **LA DELEGAZIONE**

<b>CGIL FP</b> f.to Alessio Mercanti (v. nota a verbale)	<b>Il Presidente</b> f.to Franco Bettoni
<b>CISL FP</b> f.to Marco Molinari (v. nota a verbale)	<b>Il Direttore generale</b> f.to Giuseppe Lucibello
<b>UIL PA</b> f.to Domenico Di Cristo (v. nota a verbale)	<b>Il Direttore centrale risorse umane</b> f.to Giuseppe Mazzetti
<b>DIRSTAT FIALP</b> f.to Francesco Savarese f.to Paolo Romano (v. nota a verbale)	<b>Il Direttore centrale PBC</b> f.to Massimiliano Mariani
<b>CIDA FC</b> Non firma (v. nota a verbale)	
<b>FLEPAR</b>	
<b>ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM</b> f.to Gabriele Norcia	
<b>UNADIS</b> f.to Franco Mario Sottile	

## **Dichiarazione congiunta n. 1**

Le parti, infine, si impegnano, nell'ambito dei modelli relazionali indicati nel CCNL 2016-2018, a calendarizzare una serie di incontri finalizzati ad esaminare le seguenti tematiche:

- Possibili diverse parametrizzazioni nel sistema delle indennità previste per le professionalità destinatarie del CIE Area funzioni centrali.
- Criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, con particolare riguardo alla correlazione con le funzioni e con le connesse responsabilità.
- Verifica degli attuali profili del sistema per la misurazione e la valutazione della performance per eventuali integrazioni allo stesso.

Alla D.C.R.U. Ufficio Pianificazione Norme e  
Relazioni Sindacali

18.2.2021

**OGGETTO:** nota a verbale del 18.2.2021 - CIE 2019 Area Funzioni Centrali (dirigenti, medici e professionisti)

La CIDA INAIL non sottoscrive il verbale del 18.2.2021, relativo al CIE 2019 Area Funzioni Centrali (dirigenti, medici e professionisti) innanzitutto perché, in alcuni punti, va contro il contratto collettivo nazionale introducendo elementi di novità non previsti. In particolare, si contesta il sistema di valutazione applicato per il riconoscimento delle maggiorazioni del premio correlato alla performance individuale. La nota congiunta è insufficiente per assicurare equità nelle erogazioni. Non si condivide anche l'indice di cui all'art. 7 che individua un maggior grado di responsabilità e ampiezza di competenze per i coordinatori generali dei rami professionali.

Visti i gravi ritardi e discrasie nella tenuta delle relazioni sindacali e nei contenuti delle azioni in tema di personale dipendente, la scrivente Organizzazione Sindacale si riserva di attivare ogni utile ed opportuna iniziativa a tutela dei suoi iscritti.

per IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE  
Dott. Umberto Immacolato  
F.to Avv. Giovanni De Luca



# DIRSTAT - FIALP

per il personale Area Funzioni Centrali ex EPNE

E-mail: [dirstat-fialp@confedir.it](mailto:dirstat-fialp@confedir.it)  
[cisal@inail.it](mailto:cisal@inail.it)



## NOTA AL VERBALE

La sottoscrizione del presente accordo relativo al CIE 2019 interviene, ad avviso della scrivente, con un ritardo che ha causato non pochi danni alle categorie cui si riferisce e, per questo motivo, invita ad evitare tali lungaggini per il futuro; inoltre giunge a ridosso di una pagina non felice per l'Istituto, considerata la linea imposta, circa i criteri da applicare per azzerare l'arretrato in tema di procedure per il conseguimento dei livelli differenziati di professionalità.

Mancano ancora soluzioni che da tempo ricerchiamo e che, purtroppo, anche in questa sessione negoziale non abbiamo potuto realizzare, come l'anacronistica previsione contrattuale di porre a carico del "Fondo incentivante la produttività" sia il rimborso della tassa d'iscrizione per i legali che il pagamento del compenso riconosciuto ai Coordinatori.

Si precisa che non è in discussione il rimborso della tassa d'iscrizione che, per la verità, andrebbe garantita dall'Ente a tutti coloro i quali sono obbligati ad essere iscritti ad un ordine o a un albo per svolgere la propria attività professionale che, come è noto, è resa esclusivamente o prevalentemente al servizio dell'Ente, tantomeno il compenso ai Coordinatori, peraltro sottostimato in relazione alle responsabilità assunte, ma la circostanza che viene fatta gravare sulla produttività, mentre è chiaro che dovrebbe essere pagata con risorse diverse e nuove messe a disposizione dal bilancio dell'INAIL che, per di più, non ha accolto il principio della rotazione degli incarichi.

Allo stesso modo, non vanno sottaciute le difficoltà ad accettare tale impostazione anche per le modalità con cui tanti incarichi di coordinamento sono stati attribuiti, cioè senza una procedura oggettiva e trasparente, tutto ciò, sulla scorta di un accordo, non condiviso dalla scrivente, che stabiliva l'imminente avvio di idonee procedure ma che, dopo nove anni, ancora non sono state indette.

Assolutamente inaccettabile, ancorché imposto in passato, è il mantenimento di una specifica indennità a favore dei soli coordinatori generali e che, anche per tale ragione, appare spropositata, sempre gravante sul fondo incentivante.

Indizi questi che acuiscono sempre più il già difficile clima, alimentando disagio tra gli stessi professionisti che vedono non come *primus inter pares*, ma sempre più distante, la figura del coordinatore.

Di contro, bisogna rilevare una sostanziale condivisione dell'Amministrazione, contrariamente a quanto accaduto per i livelli, delle proposte avanzate da alcune OO.SS. e, tra queste, la scrivente, di rendere immediatamente fruibili gli aumenti contrattuali, di incrementare alcune voci come l'autoaggiornamento e l'arricchimento professionale, di operare sul parametro per accorciare il divario esistente tra il primo ed il secondo livello differenziale, in quanto trattasi di professionisti che, sostanzialmente, svolgono lo stesso lavoro sia sul piano professionale che delle competenze oltre che sui carichi di lavoro sopportati.

Allo stesso modo, si valuta positivamente l'impegno assunto a definire in tempi rapidi altri problemi come la rivisitazione della pesatura degli incarichi dirigenziali e, per questi lavoratori, l'accoglimento della richiesta di allineare l'incarico con il riconoscimento dell'indennità di prima sistemazione, come, per i Dirigenti medici, di incrementare la retribuzione di posizione fissa oltre agli effetti derivanti dalla possibile diversa pesatura di cui si è detto prima.

Infine, valutando indispensabile garantire l'erogazione di quanto ampiamente meritato, visti anche i risultati conseguiti, specialmente nelle condizioni particolari connessi alla pandemia tutt'ora presente, pur con le riserve evidenziate, **la scrivente sottoscrive l'accordo.**

Roma, 18 febbraio 2021

Paolo Romano

Francesco Savarese



## NOTA A VERBALE

Le scriventi OO.SS., nel sottoscrivere il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di Ente per Professionisti, Dirigenti di seconda fascia e Medici relativo all'anno 2019, intendono sottolineare la necessità, già espressa nel corso dei vari incontri, **che i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali**, così come gli altri aspetti contenuti all'interno della Dichiarazione congiunta n. 1, **vengano stabiliti**, attraverso le modalità relazionali previste dal CCNL 2016/2018, **prima dell'avvio della contrattazione integrativa per l'anno 2020**.

Ritengono necessario, inoltre, aprire un approfondimento sulla necessità di dare cittadinanza a tutti quegli aspetti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Area della Funzioni Centrali 2016-2018, tra i quali la disciplina dell'articolo 32 non ancora attuato, anche in previsione delle successive contrattazioni.

**A. Mercanti**

**M. Molinari**

**D. Di Cristo**